

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1965

Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva »

ONOREVOLI SENATORI. — Anche se nella dottrina permane vivo il dibattito sulla natura giuridica della recidiva, sono ormai sopiti i contrasti che un tempo furono ardenti circa la legittimità dell'aggravamento della pena che il suo accertamento comporta.

E però, se devesi convenire che oggi sarebbe quanto meno anacronistica la vivace opposizione che un tempo la scuola classica propose contro l'aggravamento della pena a carico dei recidivi (intendendo quella scuola che la pena fosse essenzialmente retributiva del fatto obiettivo criminoso e quindi l'equivalente del reato) tuttavia non può non rilevarsi l'aspetto paradossale che negli articoli 99 e 100 del Codice penale assumono la minuta classificazione delle ipotesi, la varietà delle combinazioni prospettate ed il regolamento penale.

Non si contesta il rigore consequenziale delle classificazioni, ma non può non rilevarsi la enormità delle conseguenze penali che vi sono connesse.

Se la recidiva rispecchierà — come si è detto dalla dottrina — « la equazione sostenuta dai positivisti: reato + qualità del reo = sanzione criminale (pena + misura di sicurezza) », orbene la qualità del reo non può desumersi, *sic et simpliciter*, dal prece-

dente giudiziario, senza considerarlo nella concretezza della sua entità criminale e giuridica.

L'articolo 99 ha il torto di ridurre in una area troppo ristretta il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena; essa determina i minimi di aumento della pena da infliggere, con una incalzante progressione che non tiene conto — nè lo potrebbe — della concretezza specifica dei precedenti penali, ma solo della loro pluralità e della loro specie astratta (reato della stessa indole).

L'esperienza registra casi giudiziari veramente imbarazzanti. È il caso del reo di omicidio che abbia subito una precedente condanna — ad esempio di 15 giorni di reclusione, già espiati — per semplice percossa o per lesione lievissima. Ebbene, costui, solo per l'indicato precedente penale, deve subire un aumento della pena inflittagli per l'omicidio di sette, otto anni! Che se poi il precedente di percosse si fa reiterato (due precedenti condanne per complessivi uno-due mesi di reclusione) egli subirà l'aumento di pena di oltre dieci anni di reclusione.

Tali conseguenze non sono tollerate nè dalla ragione nè dalla tecnica, meno che mai dall'etica; non può una precedente condanna

a 15 giorni di reclusione, sortire l'effetto postumo, di una sopravveniente retribuzione penale di dieci anni di reclusione!

Peraltro, lo stesso principio criminologico ispiratore dell'istituto giuridico della recidiva — la si consideri una circostanza aggravante della pena o della colpevolezza o della imputabilità — si riconduce sempre al soggetto del reato che le precedenti condanne designerebbero incorreggibile o, comunque, caratterizzabile di una particolare capacità a delinquere, di una particolare pericolosità.

Tali caratteristiche criminologiche non sempre si rivelano dal titolo astratto del reato, dalla sua nomenclatura, ma dalla sua concreta manifestazione e cioè dalla concreta attività criminosa. Altro è lo schiaffo, altro il vetriolo o la pugnolata, altro è la contusione semplice, altro la ferita d'arma da fuoco.

Il precedente si può qualificare, sia pure in via presuntiva, attraverso la misura della pena concretamente inflitta dal giudice; le caratteristiche criminologiche della persona-

lità del reo variano secondo che si tratti di un precedente penale per appropriazione indebita o per rapina, dell'autore di una percossa o di un omicidio.

Il presente disegno di legge, amplia il potere discrezionale del giudice pur mantenendo la graduazione dei massimi; esso introduce una moderazione: l'aumento della pena, a causa della recidiva non potrà mai superare la pena precedentemente inflitta; la quale, in effetti, potrà venire praticamente raddoppiata (*ex post*), ma non mai centuplicata, come potrebbe avvenire con il vigente articolo 99.

Sopprimendo, infine, l'inciso, « *salvo che si tratti di reato della stessa indole* » contenuto nell'articolo 100 del Codice penale, viene esteso il potere del giudice circa la facoltatività delle contestazioni: e ciò con particolare riguardo alla tenuità del precedente, che talvolta, pur essendo della stessa indole, potrebbe, in concreto, rivelarsi assolutamente indifferente nel piano criminologico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 99 del Codice penale sono abrogati e sostituiti dal seguente comma:

« Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate dai numeri precedenti, l'aumento della pena è da un terzo alla metà, ma non può, comunque, superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 2.

Nell'articolo 100 del Codice penale sono soppresse le parole: « salvo che si tratti di reati della stessa indole ».